

"Consiglio regionale della Campania"

XI LEGISLATURA

PR	N	P	ns S	Γ ?	$^{L}\mathbf{A}$	DI	I	Æ	C	GE
	•			, ,		1/1		/ H '/ Y		

N. REGISTRO GENERALE 51 del 26/02/2021

Riconoscimento degli ecomusei della Campania

Firmato da: Valeria Ciarambino; Maria Muscara'; Gennaro Saiello



PROPOSTA DI LEGGE

"RICONOSCIMENTO DEGLI ECOMUSEI DELLA CAMPANIA"

A firma dei Consiglieri

Valeria Ciarambino

Salvatore Aversano

Michele Cammarano

Vincenzo Ciampi

Luigi Cirillo

Maria Muscarà

Gennaro Saiello



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile del territorio regionale, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale campano, materiale e immateriale, attraverso il sostegno agli ecomusei di rilevanza regionale.

Per ecomuseo si intende un istituto culturale senza scopo di lucro, pubblico o privato, che cura le attività di ricerca, conservazione e valorizzazione di un insieme di beni culturali rappresentativi di un determinato territorio, del suo ambiente e dei suoi stili di vita, anche con la partecipazione delle popolazioni che ne accompagnano lo sviluppo.

Il termine "ecomuseo" è stato coniato da Hugues de Varine nel 1971, per descrivere una nuova tipologia museale dedicata al territorio nel suo complesso: "un qualcosa che rappresenta ciò che un territorio è, e ciò che sono i suoi abitanti, a partire dalla cultura viva delle persone, dal loro ambiente, da ciò che hanno ereditato dal passato, da quello che amano e che desiderano mostrare ai loro ospiti e trasmettere ai loro figli.".

Così, l'esperienza ecomuseale si sviluppa originariamente in Francia, grazie all'intuizione del museologo Georges Henri Riviére, che così li descrive: "l'ecomuseo è il museo del tempo e dello spazio in un territorio dato, è un'istituzione che si occupa di studiare, conservare, valorizzare e presentare la memoria collettiva di una comunità e del territorio che la ospita, delineando linee coerenti per lo sviluppo futuro, è il frutto del rapporto costruttivo tra una popolazione, la sua amministrazione e un equipe pluridisciplinare di esperti, è un organismo che, pur rivolgendosi anche ad un pubblico esterno, ha come interlocutori principali gli abitanti della comunità i quali, anziché visitatori passivi, vogliono diventare fruitori attivi, è un museo del tempo, dove le conoscenze si estendono e diramano attraverso il passato vissuto dalla comunità per giungere nel presente, con un'apertura sul futuro, è un museo dello spazio: spazi significativi dove sostare e camminare.".

La proposta di legge consta di 12 articoli.

L'articolo 1 indica le finalità della legge, mentre l'articolo 2 descrive le principali funzioni regionali in materia (coordinamento, promozione e gestione della rete ecomuseale in sinergia con il polo museale campano).

All'articolo 3 sono indicate le principali attività dell'ecomuseo, mentre gli articoli 4 e 5 disciplinano le modalità operative per il riconoscimento degli stessi.

All'articolo 6 è prevista l'istituzione di una commissione tecnico-scientifica con il compito di rendere un parere vincolante sul riconoscimento di un ecomuseo e sull'erogazione dei contributi agli ecomusei.

L'articolo 7 istituisce il forum degli ecomusei di rilevanza regionale, quale luogo deputato al confronto e al dibattito sulle prospettive di sviluppo del settore ecomuseale.

L'articolo 8 prevede specifici contributi regionali a sostegno degli ecomusei; l'articolo 9 delega la Giunta a emanare apposite linee guida.



L'articolo 10 reca la norma finanziaria, mentre l'articolo 11 contiene la c.d. "clausola di tramonto".

L'articolo 12 dispone l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge contiene alcune norme di spesa di seguito sintetizzate:

- commissione tecnico-scientifica (art. 6), in cui sono previsti dei rimborsi spese per l'esercizio delle funzioni attribuite ai tre componenti della commissione, parificate a quelle previste per i dirigenti regionali. Ipotizzando 12 incontri annuali, la spesa complessiva potrebbe aggirarsi sui 15.000,00 euro (250,00*3*12=9.000,00, a cui vanno aggiunti costi di organizzazione e funzionamento, che però potrebbero essere assorbiti dalla struttura amministrativa regionale competente);
- forum regionale (art. 7), in cui si prevedono costi di organizzazione e funzionamento da ammortizzare nel biennio, indicativamente pari a euro 20.000,00 a evento, con un esborso di euro 30.000,00 per il triennio (a seconda delle dimensioni e delle possibilità economiche garantite dal settore ecomuseale);
- contributi agli ecomusei (art. 8), in cui sono previsti contributi per la gestione dei servizi ecomuseali e la valorizzazione dei beni patrimoniali custoditi, con uno stanziamento annuo di 475.000,00 euro, variabile a seconda della portata dell'ecomuseo e della sua rilevanza (i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse sono contenuti nel provvedimento di attuazione della presente legge, ossia le linee guida di cui all'articolo 9).



SOMMARIO

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Funzioni della Regione
Art. 3	Attività degli ecomusei
Art. 4	Requisiti per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo di
	rilevanza regionale
Art. 5	Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica
	di ecomuseo di rilevanza regionale
Art. 6	Commissione tecnico-scientifica
Art. 7	Forum regionale
Art. 8	Contributi agli ecomusei
Art. 9	Linee guida
Art. 10	Disposizioni finanziarie
Art. 11	Clausola di tramonto
Art. 12	Entrata in vigore



Art. 1 Oggetto e finalità

- 1. La Regione, nel quadro delle proprie competenze e in attuazione di quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale, sostiene e favorisce gli ecomusei di rilevanza regionale.
- 2. Per ecomuseo si intende l'istituto culturale senza scopo di lucro, pubblico o privato, che cura le attività di ricerca, conservazione e valorizzazione di un insieme di beni culturali, materiali e immateriali, rappresentativi di un determinato territorio, del suo ambiente e dei suoi stili di vita, anche con la partecipazione delle popolazioni che ne accompagnano lo sviluppo.
- 3. Ai fini della presente legge, la Regione promuove e sostiene:
 - a) la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile di un determinato territorio regionale;
 - b) la memoria storica e la conoscenza degli ambienti di vita tradizionali, con particolare riferimento alle abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, delle tradizioni culturali e delle modalità per tramandare le testimonianze e le trasformazioni di tali ambienti;
 - c) la facilitazione della creazione di percorsi turistici e culturali.

Art. 2 Funzioni della Regione

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione provvede:
 - a) ad accrescere la qualità dell'offerta museale in Campania, anche attraverso l'innovazione tecnologica, l'abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione degli ecomusei;
 - b) a promuovere accordi di cooperazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati per la fruizione e lo sviluppo degli ecomusei:
 - c) a individuare gli ecomusei di rilevanza regionale e predisporre specifiche misure di sostegno al loro sviluppo, anche attraverso attività didattiche ed educative, la catalogazione dei beni culturali posseduti e la formazione professionale del personale degli ecomusei.

Art. 3 Attività degli ecomusei

1. Le attività degli ecomusei riguardano:



Consiglio regionale della Campania Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

- a) la valorizzazione degli ambiti di vita e di lavoro tradizionali, suscettibili di favorire la produzione di beni e servizi utili all'offerta turistica e alla promozione delle tradizioni locali;
- b) il sostegno alle attività di ricerca scientifica e didattico-educative per promuovere la storia e le tradizioni locali;
- c) la valorizzazione delle aree individuate tramite la conservazione e la manutenzione degli edifici tradizionali, il recupero di strumenti e pratiche storiche delle popolazioni locali, le relazioni con gli ambienti circostanti e la promozione dei saperi religiosi, culturali, ricreativi e alimentari.
- 2. Per il coordinamento delle attività socio-ambientali di cui al comma 1, la Regione promuove appositi accordi con i ministeri competenti, con gli enti di gestione delle aree protette, con gli enti locali interessati e con soggetti privati.

Art. 4

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo di rilevanza regionale

- 1. La Regione riconosce gli ecomusei promossi e gestiti da:
 - a) enti locali, in forma singola o associata:
 - associazioni, fondazioni culturali o ambientaliste e altri organismi senza scopo di lucro appositamente costituiti e che hanno come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1;
 - c) enti di gestione delle aree naturali protette regionali nel cui territorio ricade l'ecomuseo.

Art. 5

Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di ecomuseo di rilevanza regionale

- 1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 costituisce presupposto per l'ottenimento della qualifica di ecomuseo di rilevanza regionale.
- 2. L'istanza di riconoscimento è sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente titolare dell'ecomuseo ed è presentata alla competente struttura amministrativa della Regione, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 9.
- 3. Il procedimento di riconoscimento è concluso con un decreto dirigenziale di accoglimento o di diniego dell'istanza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della stessa.
- 4. Il termine di cui al comma 3 può essere sospeso, per una sola volta e per un termine massimo di trenta giorni, in caso di richiesta di documentazione integrativa.
- 5. La struttura amministrativa regionale competente verifica con periodicità biennale la permanenza dei requisiti, assegnando al rappresentante dell'ente



Consiglio regionale della Campania Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

titolare dell'ecomuseo un congruo termine per dimostrare la sussistenza degli stessi. Decorso infruttuosamente tale termine, la struttura amministrativa procede alla revoca del riconoscimento.

Art. 6 Commissione tecnico-scientifica

- 1. È istituita la commissione tecnico-scientifica per gli ecomusei, d'ora in poi "commissione", con il compito di emanare un parere vincolante in ordine al riconoscimento della qualifica di ecomuseo di rilevanza regionale.
- 2. La commissione è composta da tre esperti in museografia, museologia e organizzazione museale ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
- 3. La commissione rimane in carica tre anni.
- 4. Ai membri della commissione è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e con le modalità di erogazione stabilite per i dirigenti regionali.

Art. 7 Forum regionale

- 1. Il forum degli operatori del settore ecomuseale costituisce sede di confronto e di elaborazione di proposte per lo sviluppo degli ecomusei di rilevanza regionale.
- 2. Al forum possono partecipare:
 - a) i rappresentanti designati dai singoli ecomusei;
 - b) i rappresentanti degli enti locali dei territori in cui sono istituiti gli ecomusei;
 - c) i rappresentanti di associazioni e istituzioni che concorrono alla promozione e alla gestione di ecomusei;
 - d) esperti del settore, anche in rappresentanza di ecomusei italiani e stranieri.
- 3. Il forum è convocato almeno una volta ogni due anni.

Art. 8 Contributi agli ecomusei

- 1. La Giunta regionale concede agli ecomusei contributi per la spesa corrente ai fini di sostenere la gestione, le attività di sviluppo, ricerca e valorizzazione del patrimonio posseduto.
- 2. I contributi sono comunque erogati acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 6.



Art. 9 Linee guida

- 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposite linee guida in cui sono definiti:
 - a) i requisiti e le modalità per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo di rilevanza regionale sulla base dei seguenti criteri:
 - 1) presenza di uno statuto o di un regolamento di organizzazione e funzionamento;
 - 2) direzione scientifica dell'ecomuseo affidata a soggetti con comprovata competenza tecnico-scientifica;
 - 3) previsione negli strumenti urbanistici del comune di riferimento della localizzazione dell'ecomuseo e della normativa per la destinazione di uso dello stesso;
 - 4) adeguata ampiezza dell'orario di apertura al pubblico;
 - 5) adeguamento agli standard di sicurezza delle persone e abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione dell'ecomuseo;
 - 6) svolgimento di attività didattiche ed educative;
 - 7) svolgimento di attività di ricerca scientifica correlata alla conservazione e alla catalogazione del patrimonio ecomuseale posseduto;
 - 8) presenza di sistemi di rilevazione delle presenze e di qualità e quantità della fruizione da parte del pubblico;
 - 9) omogeneità geo-paesaggistica e culturale del territorio incluso nell'ecomuseo;
 - b) le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione istituita all'articolo 6;
 - c) i criteri e gli indicatori di valutazione per l'assegnazione dei contributi previsti all'articolo 8 e le modalità di verifica sull'impiego degli stessi.

Art. 10 Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per il 2021 ed euro 500.000,00 per il 2022 e il 2023, si fa fronte mediante incremento delle risorse di cui alla Missione 5, Programma 2, titolo 1 e contestuale riduzione, di pari importo, delle risorse di cui alla Missione 20, Programma 1, titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.



Clausola di tramonto

- 1. La presente legge è abrogata il 31 dicembre 2025.
- 2. Nei sei mesi antecedenti al termine di cui al comma 1, la commissione consiliare competente in materia elabora una missione valutativa ai sensi dell'articolo 90 del regolamento interno del Consiglio regionale ai fini della verifica dell'attuazione della presente legge e la valutazione delle politiche promosse.
- 3. Nei sei mesi antecedenti al termine di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove e svolge insieme al Consiglio regionale percorsi partecipativi per valutare:
 - a) l'efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi promossi ai sensi della presente legge;
 - b) l'opportunità di proroga del termine di cui al comma 1 o di modifica della presente legge.

Art. 12 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.